

Marghera, 28 aprile 2021

Oggetto: Operatore Socio-Sanitario. Riunione Settore Sociale.

Nelle settimane scorse è stata pubblicata sul Bur n. 45 del 2 aprile c.a. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 305 del 16 marzo 2021, avente ad oggetto "Approvazione del percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario e modalità organizzative di carattere generale. L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", che si trasmette in allegato.

Con il suddetto provvedimento la Regione ha inteso promuovere il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per l'operatore socio-sanitario, che può affiancare in alcune situazioni definite e limitate per supplire e coadiuvare l'intervento dell'infermiere.

Proprio in queste settimane si sta inoltre discutendo a livello parlamentare di rivedere la figura dell'operatore socio-sanitario con un progetto di legge che ne definisce le competenze e le mansioni, oltre al percorso formativo (vedi allegato).

Per discutere del tema del nuovo profilo dell'OSS, è convocata una riunione del Settore Sociale il giorno

6 MAGGIO 2021 alle ore 9.30

per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Disegno di Legge su "Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario".
2. DGR n. 305 - Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'OSS.
3. Varie ed eventuali.

La riunione si svolgerà su piattaforma teams; pertanto le cooperative interessate possono inviare l'indirizzo email della persona che intende partecipare.

Cordiali saluti

Il Responsabile Settore Sociale

Dott. Loris Cervato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Cervato", is written over the printed name.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 305 del 16 marzo 2021

Approvazione del percorso di "Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore Socio-Sanitario" e modalità organizzative di carattere generale. L.R. 20/2001 - Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approva il percorso formativo denominato "Formazione complementare in assistenza sanitaria" destinato prioritariamente agli Operatori Socio-Sanitari in attività presso le strutture extraospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate, al fine di contrastare la carenza di personale dovuta all'emergenza pandemica. Si individuano le modalità organizzative di carattere generale che consentono l'avvio delle attività, e si demanda a successivi atti il completamento dell'organizzazione complessiva.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

La situazione emergenziale da Covid-19 ha determinato una accresciuta esigenza di personale presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali e pertanto devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di fronteggiare le necessità assistenziali garantendo la presenza di operatori opportunamente preparati, in possesso delle competenze adeguate.

Nello specifico, nel settore della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera, pubblica e privata, si è verificato un ulteriore aggravio delle attività di tipo sanitario, difficilmente affrontabile dal solo personale infermieristico, condizione critica che è stata rilevata peraltro anche in altre Regioni.

Difatti la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha elaborato un documento denominato "*Proposte per contrastare la carenza di personale sanitario e sociosanitario - emergenza covid-19*", nota 20/194/CR06bis/C7, e tra le ipotesi avanzate per contrastare la carenza di personale infermieristico si legge la seguente indicazione: "*Riattivazione del percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria per Operatori Socio Sanitari, già previsto dall'Accordo Stato Regioni del 16 gennaio 2003. La misura è orientata a formare personale OSS specializzato che, come precisato nell'Accordo vigente, collabora con l'infermiere o con l'ostetrica e svolge alcune attività assistenziali, (indicate nell'allegato A dell'accordo stesso), in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. Tale misura può contribuire, mediante inserimento supplementare di OSS specializzati rispetto agli standard di personale infermieristico nelle strutture socio sanitarie per anziani, a soddisfare il fabbisogno assistenziale*".

Tale soluzione, che si ritiene di dover percorrere, comporta la necessaria attivazione di iniziative finalizzate alla prosecuzione della formazione in assistenza sanitaria degli Operatori socio-sanitari, che in prima battuta si ritiene di dover rivolgere, considerate le attuali risorse disponibili, nei confronti delle strutture residenziali extraospedaliere per anziani pubbliche e private accreditate, al fine di assicurare la presenza presso le stesse dei necessari operatori adeguatamente formati per l'esecuzione di attività ulteriori da svolgersi all'interno del processo assistenziale definito dai professionisti sanitari competenti.

Già con la L.R. 9/8/2002 n. 17, che ha integrato la L.R. 16/8/2001, n. 20 "*La figura professionale dell'Operatore socio-sanitario*" è stato introdotto l'ulteriore modulo formativo denominato "Modulo facoltativo complementare in assistenza sanitaria" destinato all'Operatore socio-sanitario (OSS), anticipando nei contenuti il successivo precitato Accordo stipulato il 16 gennaio 2003 (Gazzetta Ufficiale del 03 marzo 2003, n. 51) tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Nello specifico, con tale Accordo, adottato anche all'epoca "*... per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private...*", le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organizzazione di "moduli di formazione complementare in assistenza sanitaria" per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli Operatori socio-sanitari in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'Accordo intervenuto il 22 febbraio 2001, rep. atti n. 1161, in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In attuazione dei precitati atti, con il provvedimento di Giunta regionale n. 3119 del 30/12/2002 era stato approvato il programma di studio unitamente alle disposizioni generali regolanti lo svolgimento del modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, e successivamente erano stati avviati due cicli formativi negli anni 2003/2004 e 2005/2006 che avevano consentito di qualificare circa 4.700 operatori.

Considerato che con il decorso del tempo sono mutate le condizioni iniziali ed il contesto organizzativo è evidente sia la necessità di riformulare il programma di studio attualizzandolo alle esigenze odierne sia l'esigenza di individuare le modalità più idonee a garantire l'attuazione e lo svolgimento dei corsi di formazione sul territorio regionale in un contesto che, dato il perdurare dello stato pandemico, presenta difficoltà e limiti organizzativi oggettivi.

Con apposito decreto dirigenziale è stato dunque costituito un gruppo di lavoro, composto da esperti con pluriennale esperienza e competenza, con il compito di predisporre un apposito progetto per la definizione degli obiettivi formativi e le azioni che devono essere poste in essere al fine di avviare l'attività formativa. Il predetto gruppo ha quindi elaborato quanto si illustra di seguito.

Analogamente a quanto già disposto con la DGR n. 1552/2020 per i corsi per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario, l'attività formativa in presenza relativa al "modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria" dovrà essere sostituita da attività formativa da svolgersi in modalità FAD asincrona (ovvero Formazione a Distanza, tramite attività di insegnamento/apprendimento caratterizzate da non contiguità spaziale e temporale tra docenti e discenti, con utilizzo di apposita piattaforma informatica per la fruizione dei materiali didattici in tempi diversi da quelli dell'erogazione), per un totale di 150 ore.

Questa soluzione assicura una omogeneità della qualità della didattica, offre una contrazione nelle tempistiche per la conclusione complessiva dell'iter formativo e garantisce flessibilità di partecipazione da parte dei corsisti.

Tale "porzione" di percorso formativo (il quale nella sua interezza consta di 400 ore complessive, ex L.R. 20/2001) il cui contenuto sarà progettato dal gruppo di lavoro, verrà materialmente realizzato da Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), ente senza scopo di lucro di cui si è dotata la Regione per supportare l'Area Sanità e Sociale nella progettazione, organizzazione ed erogazione delle iniziative e attività formative destinate agli operatori sanitari e ai dipendenti del Servizio sanitario regionale, e che dunque possiede l'esperienza necessaria e un'organizzazione tecnico-informatica adeguata allo scopo.

Il percorso formativo sarà erogato ai singoli mediante l'apposita piattaforma messa a disposizione da Fondazione SSP.

L'incarico implementa quanto previsto dal Piano Formativo triennale regionale 2020-2022 della Fondazione SSP approvato con DGR n. 667 del 26/05/2020.

Il costo per la produzione dei materiali didattici da somministrare in FAD, comprensivo del compenso per il corpo docente e dell'utilizzo della piattaforma informatica, è a carico di Fondazione SSP, la quale sarà ristorata mediante le quote di partecipazione corrisposte dai fruitori.

Per quanto riguarda l'attività di tirocinio, pari a 250 ore (ex L.r. 20/2001 s.m.i.), deve essere effettuata da ogni corsista presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie degli Enti del Servizio Sanitario regionale.

Alla Direzioni delle Professioni Sanitarie dei predetti Enti afferisce la competenza all'organizzazione e gestione dell'attività di tirocinio, mentre la complessiva organizzazione dei corsi di formazione viene demandata ad Azienda Zero, la quale coordina i soggetti istituzionali coinvolti nonché il complessivo svolgimento del percorso formativo nella sua articolazione teorica, pratica e conclusiva, al termine del quale vengono rilasciati gli attestati finali.

Le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali dell'Operatore socio-sanitario con "Formazione continua in assistenza sanitaria" nonché l'organizzazione didattica e il percorso formativo teorico, sono contenuti nell'**ALLEGATO A**, che forma parte integrante del presente provvedimento che si propone per l'approvazione.

Per quanto attiene allo svolgimento del tirocinio, al fine di programmare l'avvio delle attività formative, è stata avviata una ricognizione presso gli Enti del Servizio sanitario regionale per verificarne la disponibilità, e considerato il complesso periodo nonché la compresenza presso le medesime strutture di numerosi corsisti afferenti ad una molteplicità di percorsi formativi (ad esempio per OSS e corsi di studio delle Professioni Sanitarie), è stata fornita la seguente disponibilità, a titolo orientativo e che potrà essere successivamente perfezionata:

Azienda	n. posti disponibili
ULSS 1 Dolomiti	30

ULSS 2 Marca Trevigiana	90
ULSS 3 Serenissima	60
ULSS 4 Veneto Orientale	30
ULSS 5 Polesana	30
ULSS 6 Euganea	90
ULSS 7 Pedemontana	30
ULSS 8 Berica	60
ULSS 9 Scaligera	90
Totale	510

In relazione alla capacità formativa sopra delineata, che tuttavia potrebbe subire modifiche in relazione all'evoluzione della pandemia in atto, i corsisti verranno destinati presso le sedi di tirocinio sulla base di specifiche indicazioni che verranno definite con successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR.

Come anticipato, poiché l'iniziativa regionale è prioritariamente rivolta a garantire la formazione dei dipendenti in possesso della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (o titolo equipollente in base alle disposizioni regionali) in attività presso le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, extraospedaliere pubbliche e private accreditate, è stata acquisita altresì la disponibilità delle Associazioni rappresentative delle predette strutture.

Il costo dell'intero percorso formativo (docenza e tirocinio) è stimato in euro 700,00 pro capite. Considerato che è interesse del Servizio sanitario regionale in quanto sistema integrato e completato dall'apporto assistenziale fornito dalle strutture extraospedaliere pubbliche e private, dotarsi di operatori idonei, parte del costo pro capite (tirocinio) verrà assorbito dalle stesse aziende sanitarie che assumono a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento, i costi per l'utilizzo dei locali, del materiale d'uso, delle attrezzature e che mettono a disposizione le risorse umane necessarie. La quota rimanente (docenza), pari a euro 300,00, verrà sostenuta dal datore di lavoro, non escludendo la possibilità che possa provvedervi, in alternativa, il singolo partecipante.

Si rinvia a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse strumentali SSR la definizione delle modalità di ammissione, svolgimento e valutazione del tirocinio, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 118/2011, Titolo II, articolo 20 e ss.mm.ii. ed in particolare il D.lgs n. 126 del 10/08/2014;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 recante "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 20/2001;

VISTO l'Accordo Stato-Regioni del 6/01/2003

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2011;

VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTE le LL.RR. n. 44, 45 e 46 del 25/11/2019;

VISTA la L.R. n. 10/2001;

VISTO il D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'**Allegato A** "Percorso di Formazione complementare in assistenza sanitaria dell'Operatore socio-sanitario" che definisce le competenze, le abilità minime e le conoscenze essenziali nonché l'organizzazione didattica e il percorso formativo teorico, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare le disposizioni generali organizzative come descritte in premessa;
4. di incaricare Fondazione Scuola di Sanità Pubblica alla progettazione e realizzazione dei materiali didattici per la fruizione in modalità FAD asincrona di parte del percorso "Formazione complementare in assistenza sanitaria per l'Operatore Socio Sanitario", secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al precedente punto 2.
5. di demandare a successivi atti del Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR la definizione delle modalità di ammissione, svolgimento e valutazione del tirocinio, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché l'individuazione delle ulteriori indicazioni necessarie a dar seguito all'attivazione del percorso di formazione di cui al precedente punto 2. come specificato nelle premesse;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



PERCORSO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIO

PREMESSA

L'Operatore socio-sanitario con "Formazione complementare in assistenza sanitaria" (di seguito OSS-FC) è l'operatore che ha acquisito e sviluppato competenze che gli consentono di svolgere ulteriori attività in aggiunta a quelle previste dal profilo di base.

L'OSS-FC è un componente dell'équipe assistenziale e collabora con i professionisti sanitari e socio-sanitari secondo l'organizzazione del contesto in cui è inserito; svolge le attività assistenziali proprie, attenendosi alla pianificazione individuale definita dai professionisti sanitari di riferimento, in particolare dall'infermiere o dall'ostetrica, svolge le attività dirette alla persona assegnate dall'infermiere o dall'ostetrica e con la loro supervisione; verifica i risultati delle proprie azioni e riferisce gli esiti al professionista sanitario di riferimento; adotta comportamenti di sicurezza per sé e per la persona assistita, e risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli.

Il percorso formativo denominato "Formazione complementare in assistenza sanitaria" è stato progettato a partire dai fattori contestuali che stanno determinando la necessità di sviluppare abilità specifiche in ambito sanitario negli Operatori Socio Sanitari.

L'acquisizione di abilità è definita nell'ambito di situazioni di bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione, svolte in applicazione di specifici protocolli/procedure operative predisposte dalle strutture sanitarie e sociosanitarie al fine di assicurare adeguati livelli di integrazione con il personale infermieristico e sanitario e garantire la sicurezza degli assistiti; tali abilità, riferibili alle competenze previste nell'Accordo Stato-Regioni del 2003, sono state aggiornate considerando quanto già oggi è oggetto di apprendimento da parte di pazienti e caregiver che svolgono attività di autocura in situazioni in cui l'assistenza infermieristica risulta non continuativa.

ABILITA' dell'Operatore socio-sanitario con "Formazione complementare in assistenza sanitaria"

Le abilità dell'OSS-FC sono descritte nella seguente tabella.

Assistito con nutrizione enterale

- Somministra la nutrizione enterale secondo prescrizione e previa verifica da parte dell'infermiere del corretto posizionamento del dispositivo (SNG, PEG, PEJ)
- Effettua la medicazione della gastrostomia stabilizzata
- Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale
- Sorveglia l'assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito con tracheostomia

- Effettua l'aspirazione delle secrezioni oro-faringee, naso-faringee
- Effettua l'aspirazione delle secrezioni dell'assistito con tracheostomia stabilizzata
- Effettua, in assistiti clinicamente stabili, la medicazione della tracheostomia, non di recente confezionamento, e la pulizia della cannula tracheostomica
- Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale
- Sorveglia l'assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito con enterostomia

- Effettua la cura e pulizia dello stoma
- Effettua la sostituzione del sistema di raccolta
- Rileva, registra e segnala alterazioni della cute peristomale
- Sorveglia l'assistito, rileva e segnala la comparsa di alterazioni

Assistito con fragilità cutanea

- Applica interventi appropriati per la cura dell'integrità cutanea e la prevenzione di lesioni da lacerazione

Assistito a rischio di Lesioni da Pressione



- Applica interventi appropriati per la prevenzione delle Lesioni da Pressione
- Rileva, registra e segnala alterazioni cutanee nelle zone a rischio di compressione

Sicurezza dell'assistito

- Svolge attività finalizzate alla mobilitazione in sicurezza dell'assistito e alla prevenzione delle cadute
- Collabora all'adeguamento dell'ambiente in relazione allo stato funzionale dell'assistito
- Affianca e supporta l'assistito nell'utilizzo corretto degli ausili per la deambulazione

Prevenzione delle infezioni

- Applica precauzioni per ridurre il rischio di trasmissione delle infezioni

Relazione con assistiti anziani con deficit cognitivi/sensoriali

- Applica strategie per favorire la relazione con assistiti con disturbi sensoriali
- Applica strategie per favorire la relazione con assistiti con deficit cognitivi (memoria, attenzione, linguaggio)

Cure di fine vita

- Collabora con l'equipe nelle cure di fine vita
- Effettua interventi di comfort per l'assistito

Rilevazione dolore, parametri e funzioni

- Rileva, registra e segnala sede, caratteristiche e grado del dolore, anche in assistiti con problematiche comportamentali e comunicative, applicando scale di valutazione validate (esempio PAINAD e NOPPAIN)
- Rileva con dispositivi elettromedicali o sfigmomanometro, registra e segnala i valori di pressione arteriosa
- Esegue e registra ECG
- Rileva, registra e segnala la glicemia mediante glucometro

Somministrazioni prescrizioni terapeutiche per via naturale, intramuscolare, sottocutanea

- Somministra farmaci per via orale e sublinguale, anche in assistiti con disfagia
- Somministra farmaci tramite SNG, PEG, PEJ previa verifica da parte dell'infermiere del corretto posizionamento del dispositivo
- Somministra farmaci per via topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale
- Somministra farmaci per via inalatoria: inalatori, spray, nebulizzatori
- Somministra farmaci per via vaginale: ovuli, lavande
- Somministra farmaci per via rettale: supposte, enteroclima
- Somministra farmaci per via intramuscolare, sottocutanea
- Rileva e segnala la comparsa di anomalie, alterazioni, complicanze

Sorveglianza delle infusioni

- Sorveglia il mantenimento della velocità di infusione come prescritta e impostata dall'infermiere
- Rileva e segnala anomalie, alterazioni cutanee, interruzioni di flusso, dislocazione del dispositivo

Somministrazione ossigenoterapia e rilevazione saturazione

- Somministra ossigenoterapia rispettando tempi e dosaggio di flusso prescritto
 - Posiziona i presidi: cannule nasali, maschera facciale semplice e maschera di Venturi utilizzando appropriate modalità di umidificazione e verifica il corretto posizionamento dei dispositivi
 - Mantiene in sicurezza l'assistito e l'ambiente
 - Rileva mediante sensore/pulsossimetro la saturazione di ossigeno (SaO₂)
 - Osserva l'assistito, rileva e segnala eventuali alterazioni
-



ATTIVITA' FORMATIVE E REQUISITI PROFESSIONALI DOCENTI

Nella seguente tabella si riporta la programmazione delle attività formative e i requisiti professionali dei docenti incaricati dell'insegnamento, per ciascun corso.

MODULO 1 – Cura alla persona e sicurezza			
		ORE	Requisiti del docente
1	Nutrizione enterale nell'anziano	6	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
2	Tracheostomia, procedure di aspirazione e cura della persona	7	Infermiere con esperienza clinica in area pneumologica o neurologica maggiore di 3 anni
3	Enterostomie e cura della persona	6	Infermiere con master o perfezionamento in stomaterapia
4	Fragilità cutanea nell'anziano: skin tears	5	Infermiere con master o perfezionamento in wound care
5	Prevenzione delle Lesioni da Pressione	5	Infermiere con master o perfezionamento in wound care
6	Prevenzione delle cadute negli anziani	7	Fisioterapista con esperienza clinica in area geriatrica- internistica
7	Prevenzione all'utilizzo di misure di contenzione	10	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
8	Considerazioni etiche relative alle misure per garantire la sicurezza	6	Professionista sanitario con master o perfezionamento in bioetica ed esperienza clinica in area geriatrica
10	Prevenzione delle infezioni dell'assistito anziano istituzionalizzato	12	Infermiere con master o perfezionamento in prevenzione delle infezioni ospedaliere
11	Relazione con persone anziane con deficit cognitivi/sensoriali	7	Psicologo con esperienza professionale in area geriatrica
12	Cure di fine vita	7	Infermiere con master o perfezionamento in cure palliative
MODULO 2 – Dolore, parametri e funzioni			
1	Dolore e qualità di vita nell'anziano	7	Medico specialista in geriatria o Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
2	Rilevazione di parametri e funzioni con dispositivi elettromedicali	8	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
MODULO3 –Somministrazioni prescrizioni terapeutiche			
1.	Responsabilità nelle somministrazioni terapeutiche e nelle attività sanitarie	7	Medico specialista in medicina legale
2.	Principi per la somministrazione in sicurezza	10	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
3.	Principi generali e farmaci di uso comune negli assistiti anziani	10	Medico specialista in geriatria
4.	Somministrazioni farmaci per via naturale	12	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
5.	Somministrazioni farmaci per vie intramuscolare e sottocutanea. Sorveglianza delle infusioni	12	Infermiere con esperienza clinica in area medico-geriatrica maggiore di 3 anni
6.	Somministrazione ossigenoterapia e rilevazione saturazione	6	Infermiere con esperienza clinica in area pneumologica maggiore di 3 anni
TOTALE ORE TEORICHE		150	



MODULI DIDATTICI

MODULO 1 – CURA ALLA PERSONA E SICUREZZA

Nutrizione enterale nell'anziano

(6 ore)

CONTENUTI

1. Vie di somministrazione della nutrizione enterale: sondino naso-gastrico (SNG), gastrostomia (PEG), digiunostomia (PEJ)
2. Principali miscele nutritive
3. Modalità e raccomandazioni per la somministrazione (continua, intermittente)
4. Presidi, preparazione delle miscele nutritive, allestimento dei materiali
5. Posizionamento dell'assistito, sorveglianza, rilevazione e segnalazione di complicanze
6. Prevenzione di lesioni, igiene del naso e/o del cavo orale
7. Procedure per la medicazione della gastrostomia stabilizzata, principali alterazioni

Tracheostomia, procedure di aspirazione e cura della persona

(7 ore)

CONTENUTI

1. Cenni di anatomia delle prime vie respiratorie
2. Tracheostomia, tipologie di cannule tracheostomiche
3. Pulizia dei dispositivi tracheostomici
4. Procedure per l'aspirazione oro-faringea, naso-faringea e da tracheostomia stabilizzata
5. Posizionamento e osservazione dell'assistito durante la procedura di aspirazione, principali alterazioni
6. Procedura per la medicazione della tracheostomia, alterazione della cute peristomale
7. Le cure quotidiane alla persona con tracheostomia (igiene personale, umidificazione, alimentazione)

Enterostomie e cura della persona

(6 ore)

CONTENUTI

1. Cenni di anatomia del colon-retto
2. Tipologie di stomie, sistemi di raccolta
3. Igiene e cura della cute peristomale
4. Osservazione della stomia e prevenzione di complicanze
5. Procedura per la medicazione delle enterostomie

Fragilità cutanea nell'anziano: skin tears

(5 ore)

CONTENUTI

1. Caratteristiche della cute nell'anziano
2. Osservazione dello stato della cute
3. Lacerazioni cutanee, fattori di rischio, sedi di localizzazione più frequenti delle lesioni
4. Interventi per la prevenzione

Prevenzione delle Lesioni da Pressione

(5 ore)

CONTENUTI

1. Raccomandazioni e linee guida per la prevenzione delle Lesioni da Pressione
2. Osservazione dello stato della cute e segni di complicanze



Prevenzione delle cadute negli anziani

(7 ore)

CONTENUTI

1. Epidemiologia delle cadute e principali conseguenze
2. Prevedibilità e prevenibilità delle cadute
3. Paura di cadere e cadute
4. Assistiti ad alto rischio di caduta: con demenza o malattia di Parkinson
5. Interventi per prevenire le cadute
6. Coinvolgimento e collaborazione dell'assistito e del caregiver nella prevenzione
7. Fattori di rischio ambientali e loro modifica
8. Ausili per la motricità in sicurezza
9. Mantenimento delle abilità residue: approccio preventivo in integrazione con l'équipe
10. Segnalazione e monitoraggio delle cadute

Prevenzione all'utilizzo di misure di contenzione

(10 ore)

CONTENUTI

1. Limiti e vincoli giuridici alla contenzione
2. La prescrizione medica e il preventivo consenso del caregiver
3. Le ragioni per eliminare la contenzione
4. Strategie di prevenzione e azioni alternative alla contenzione

Considerazioni etiche relative alle misure per garantire la sicurezza

(6 ore)

CONTENUTI

1. Tutela dei diritti e della dignità dell'anziano istituzionalizzato
2. Considerazioni etiche

Prevenzione delle infezioni dell'assistito anziano istituzionalizzato

(12 ore)

CONTENUTI

1. Fenomeno dei germi multi-resistenti
2. Differenza tra colonizzazione e infezione
3. Precauzioni per prevenire la trasmissione di colonizzazioni/infezioni
4. Le misure di prevenzione da adottare nell'assistito anziano istituzionalizzato con:
 - infezione delle vie respiratorie: influenza, polmonite, TBC, Sars-CoV-2
 - gastroenteriti da clostridium difficile
 - parassitosi cutanea: scabbia

Relazione con persone anziane con deficit cognitivi/sensoriali

(7 ore)

CONTENUTI

1. Strategie per la relazione con assistiti anziani fragili con disturbi sensoriali (ipoacusia/ipovisione)
2. Strategie per la relazione con assistiti anziani fragili con deficit cognitivi (memoria, attenzione, linguaggio)

Cure di fine vita

(7 ore)

CONTENUTI

1. Il rispetto della dignità del morente e dei suoi valori
2. Gestiti di cura e comfort: interventi per la persona morente e sull'ambiente
3. Supporto post evento per caregiver, ospiti e personale
4. La relazione con l'assistito e i famigliari: stili e tecniche comunicative efficaci



MODULO 2 – DOLORE, PARAMETRI E FUNZIONI

Dolore e qualità di vita nell'anziano

(7 ore)

CONTENUTI

1. Il dolore e la qualità di vita dell'assistito anziano
2. Dolore acuto, cronico, persistente
3. Dolore e demenza
4. Conseguenze del dolore non trattato

Rilevazione di parametri e funzioni con dispositivi elettromedicali

(8 ore)

CONTENUTI

1. Scale di misurazione del dolore validate
2. Significato della rilevazione della pressione arteriosa:
 - procedura per la rilevazione della pressione arteriosa
 - range di normalità e principali alterazioni
3. La misurazione della glicemia mediante glucometro
 - range di normalità e principali alterazioni
4. Esecuzione di ECG

MODULO 3 –SOMMINISTRAZIONI PRESCRIZIONI TERAPEUTICHE

Responsabilità nelle somministrazioni terapeutiche e nelle attività sanitarie

(7 ore)

CONTENUTI

1. Concetto di responsabilità, autonomia, collaborazione, attribuzione
2. La responsabilità dell'Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria nelle attività assistenziali di tipo sanitario
3. Consenso e rifiuto dei trattamenti da parte dell'assistito

Principi per la somministrazione di farmaci in sicurezza

(10 ore)

CONTENUTI

1. Standard di sicurezza per la somministrazione (10 G)
2. Somministrazione sicura: gli errori più frequenti nella terapia e azioni per prevenirli
3. La prescrizione medica dei farmaci: elementi costitutivi e principali errori
4. Comuni abbreviazioni utilizzate nelle prescrizioni
5. Stoccaggio e conservazione dei farmaci

Principi generali e farmaci di uso comune negli assistiti anziani

(10 ore)

CONTENUTI

1. Principali categorie di farmaci utilizzati negli assistiti anziani o fragili: diuretici, cardiovascolari, antidolorifici, psicofarmaci, anticoagulanti, antibiotici, antidiabetici orali, insulina
2. Principali segni e sintomi di allarme in seguito all'assunzione dei farmaci

Somministrazioni di farmaci per via naturale

(12 ore)

CONTENUTI

1. Le vie di somministrazione dei farmaci previste per l'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria



2. Unità di misura più utilizzate e allestimento di farmaci
3. Somministrazione di farmaci per via orale, sublinguale, mediante SNG o Peg:
 - principali controindicazioni: disfagia, nausea/vomito, stato di coscienza alterato
 - assunzione in relazione ai pasti
 - diluizione, preparazione (triturazione...) del farmaco
 - prevenzione del rischio di inalazione
 - somministrazione in assistiti con disfagia
4. Somministrazione di farmaci per via topica: transdermica, cutanea, otologica, oftalmica, nasale
5. Somministrazione di farmaci per via inalatoria: inalatori, spray, nebulizzatori, distanziatori
6. Somministrazione di farmaci per via vaginale: ovuli, lavande
7. Somministrazione di farmaci per via rettale: supposte, enteroclismi
 - tipologie di enteroclismi
 - cenni di anatomia
 - dispositivi e soluzioni
 - posizionamento dell'assistito
 - procedura e rischi
 - osservazione dell'assistito

**Somministrazioni di farmaci per vie intramuscolare e sottocutanea.
Sorveglianza delle infusioni**

(12 ore)

CONTENUTI

1. Dispositivi per la terapia iniettiva: siringhe e aghi
2. Sedi di iniezione intramuscolare e procedura di somministrazione
3. Sedi di iniezione per via sottocutanea e procedura di somministrazione (insulina e eparina)
4. Complicanze locali nella terapia iniettiva
5. La sorveglianza della terapia infusiva endovenosa:
 - vigilanza del mantenimento della velocità di infusione prescritta e impostata
 - alterazioni cutanee nella sede di inserzione del catetere
 - dislocazione del dispositivo

Somministrazione di ossigenoterapia e rilevazione saturazione

(6 ore)

CONTENUTI

1. Somministrazione di ossigenoterapia:
 - tempi e modalità di somministrazione
 - principali caratteristiche dei dispositivi utilizzabili
 - sicurezza durante la somministrazione, sicurezza ambientale
 - complicanze
2. Cura del cavo orale nell'assistito con ossigenoterapia
3. Prevenzione di lesioni da dispositivi per ossigenoterapia
4. Rilevazione della saturazione di Ossigeno (SaO₂)
5. Range di normalità e principali alterazioni





Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2071

Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario

28/03/2021 - 11:58

Indice

1. DDL S. 2071 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2071	4

1. DDL S. 2071 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2071
XVIII Legislatura

Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario

Iter

23 marzo 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2071

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Paola Boldrini](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **20 gennaio 2021**; annunciato nella seduta n. 295 del 26 gennaio 2021.

Classificazione TESEO

PERSONALE SANITARIO , ASSISTENTI SOCIALI

Articoli

DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO (Artt.1-3), REGIONI (Artt.1-3, 6), PROVINCE AUTONOME (Artt.1-3, 6), TRENTO (Artt.1-3), BOLZANO (Artt.1-3), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.1), ASSISTENZA SANITARIA (Artt.1, 4), RIABILITAZIONE E ALTRE TERAPIE (Artt.1, 4), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.2, 3), ISTRUZIONE SCIENTIFICA E TECNICA (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), INSEGNANTI (Art.2), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.2), ESAMI UNIVERSITARI (Art.2), COMMISSIONI DI ESAME (Art.2), INFERMIERI (Art.2), ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI) (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.3), ATTI FORMATI ALL' ESTERO (Art.3), MANSIONI PROFESSIONALI (Art.4), MEDICINA DEL LAVORO (Art.3), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.4), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.6), OSSERVATORI (Art.6)

Assegnazione

Assegnato alla [12^a Commissione permanente \(Igiene e sanità\)](#) in sede redigente il 23 marzo 2021.

Annuncio nella seduta n. 307 del 24 marzo 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro),

Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2071

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2071

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BOLDRINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 2021

Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario

Onorevoli Senatori. - Sono anni che il Ministero della salute, le regioni e le rappresentanze sindacali e professionali provano, senza riuscirci, a riordinare il profilo e la formazione dell'operatore socio-sanitario, che anche con la pandemia COVID-19 ha dimostrato la sua estrema utilità. Il presente disegno di legge prevede, pertanto, la revisione dei vigenti accordi tra lo Stato e le regioni riguardanti la professione degli operatori socio-sanitari, prevedendo il suo riordino nel rispetto dei seguenti criteri:

- uniformare la formazione sia in termini di contenuti teorici e pratici (tirocinio, *stage*) che di monte ore, attribuendone la titolarità al Servizio sanitario nazionale (SSN);
- uniformare il titolo di studio e i contenuti;
- definire in modo puntuale competenze, attività, ambiti operativi e responsabilità, nonché modalità di inserimento nei differenti contesti operativi;
- definire criteri cogenti per l'accreditamento degli enti formatori, direttori di corso, docenti *tutor*, nonché per le sedi di tirocinio;
- definire le modalità di mantenimento delle competenze (formazione continua);
- definire l'attivazione obbligatoria di un registro regionale degli operatori socio-sanitari per tutelare il cittadino e prevenire l'abusivismo.

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che non potrà che migliorare la risposta del SSN alla realizzazione della tutela della salute individuale e collettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Profilo professionale dell'operatore socio-sanitario)

1. La presente legge individua il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, come colui che, in possesso del diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale e di vita quotidiana.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro regionale degli operatori socio-sanitari. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la gestione e l'aggiornamento del registro di cui al periodo precedente.
3. L'operatore socio-sanitario presta la propria assistenza, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, nell'area della prevenzione, della cura, della riabilitazione e della palliazione, svolgendo

la propria attività in autonomia, in collaborazione e su prescrizione del professionista sanitario, socio-sanitario o sociale responsabile dell'assistenza, e nell'ottica dell'integrazione multiprofessionale della propria attività con quella degli altri operatori sanitari, socio-sanitari e sociali, nonché attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona.

4. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività nei seguenti contesti operativi:

a) sanitario, socio-sanitario e sociale, in servizi e strutture di ricovero ospedalieri e distrettuali, residenziali e semi-residenziali;

b) scolastici, per le pertinenti attività socio-sanitarie;

c) territoriali e a domicilio;

d) in tutti i servizi e presidi che necessitano della presenza di tale profilo professionale per l'aiuto, l'assistenza e il sostegno alle persone, anche con riferimento al loro ambiente di vita e alle diverse fasce di età, che presentino:

1) problemi di salute in fase acuta;

2) problemi di salute cronici e condizioni di terminalità;

3) disabilità psico-fisiche;

4) disturbi nella sfera della salute mentale o della dipendenza;

5) disagio sociale ed emarginazione.

5. L'attività dell'operatore socio-sanitario è riconosciuta quale lavoro usurante e rientra nelle categorie che hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato.

6. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri professionisti preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, nell'ottica dell'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona e alle attribuzioni di attività dirette alla persona da parte dei professionisti sanitari e socio-sanitari. In particolare, l'operatore socio-sanitario:

a) opera in autonomia sulla base di procedure, protocolli e piani di lavoro;

b) coopera allo svolgimento di interventi e prestazioni eseguiti da altri professionisti;

c) collabora in *équipe* per individuare i bisogni della persona;

d) interviene nell'accoglienza sanitaria;

e) organizza il proprio lavoro e interagisce con altri operatori e servizi in ambito socio-sanitario.

Art. 2.

(Formazione professionale dell'operatore socio-sanitario)

1. La formazione dell'operatore socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto di criteri d'insegnamento *standard* e uniformi su tutto il territorio nazionale, nella durata e nel contenuto, autorizzano le aziende sanitarie sedi di formazione universitaria delle professioni sanitarie, e gli altri enti del servizio sanitario regionale, allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4.

2. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 4, le aziende e gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi anche di enti formativi pubblici o privati, con i quali si associano con la formula dell'associazione temporanea di impresa, svolgendo anche la vigilanza sugli enti medesimi.

3. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione per operatore socio-sanitario è individuato da una specifica intesa tra il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il corso di formazione sia adeguato alle competenze e alle attività da svolgere e sia uniforme sull'intero territorio nazionale;

b) la durata del corso di formazione non sia inferiore a 1.400 ore, si svolga in un arco temporale non inferiore a dodici mesi e non superiore a diciotto, e il corso sia strutturato in due moduli didattici, il

primo di base e il secondo professionalizzante;

c) il modulo di base, della durata di almeno 450 ore di teoria, sia finalizzato all'orientamento, alla motivazione, alla professione e all'apprendimento delle conoscenze di base relative a:

- 1) i bisogni di base delle persone assistite;
- 2) le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche;
- 3) l'offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, anche in ambiente scolastico;
- 4) il profilo professionale dell'operatore socio-sanitario;
- 5) i profili professionali dei professionisti sanitari e dell'area socio-sanitaria;
- 6) i principi fondamentali dell'etica professionale;
- 7) gli aspetti generali connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- 8) gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;
- 9) gli aspetti di base dell'igiene e della salubrità degli ambienti;
- 10) gli elementi di farmacologia e il processo di gestione del farmaco;
- 11) le tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;

d) il modulo professionalizzante, di durata di almeno 950 ore, di cui 300 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e laboratori e 550 ore di tirocinio, deve garantire l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze professionali finalizzate a:

- 1) aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana;
- 2) svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale;
- 3) svolgere le attività di organizzazione e collaborazione con altri operatori e servizi sanitari e socio-sanitari;

e) nell'ambito delle ore di teoria del modulo professionalizzante siano previste fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari e sociali nazionali e regionali, definite dalle sedi formative delle aziende sanitarie;

f) i moduli teorici siano articolati come segue: area socio-culturale, legislativa e organizzativa di minimo 130 ore, area assistenziale, area igienico-sanitaria e area tecnico-operativa di minimo 275 ore, area relazionale di minimo 70 ore;

g) nell'ambito dell'area socio-culturale, legislativa e organizzativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

- 1) legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale; aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale;
- 2) diritto del lavoro;
- 3) organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;
- 4) salute, malattia e disabilità;
- 5) salute e sicurezza sul lavoro;
- 6) lingua veicolare;
- 7) informatica applicata;

h) nell'ambito dell'area assistenziale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

- 1) principi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona;
- 2) approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale;
- 3) attività assistenziali e procedure in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione all'assistenza prestata al paziente con problemi psicologici e disturbi psichiatrici;
- 4) primo soccorso;

- 5) anatomia, fisiologia e fisiopatologia degli apparati e delle strutture corporee;
- 6) elementi di farmacologia e processo di gestione del farmaco;
- 7) tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;
- 8) condizioni di normalità e alterazioni della nutrizione;
- i) nell'ambito dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:
 - 1) igiene;
 - 2) igiene, sicurezza e *comfort* ambientale;
- l) nell'ambito dell'area relazionale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:
 - 1) psico-pedagogia e sociologia;
 - 2) relazione professionale con l'assistito, i *caregiver* e l'*équipe* sanitaria;
- m) nell'ambito del percorso formativo si svolga un tirocinio:
 - 1) mirato all'apprendimento delle competenze di cui all'articolo 4, in ciascuno degli ambiti sanitario, assistenziale, socio-sanitario, sociale e scolastico, per le pertinenti attività socio-sanitarie, con coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività di aiuto e supporto alle persone assistite;
 - 2) da espletare nelle strutture e servizi in cui è previsto l'impiego di operatori socio-sanitari, in particolare nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale e del sociale, del privato sanitario o socio-sanitario, autorizzato e accreditato, e in ambito scolastico per le pertinenti attività socio-sanitarie;
 - 3) la cui programmazione e supervisione sia affidata, in qualità di *tutor*, a professionisti sanitari o socio-sanitari con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale, oppure in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito educativo e formativo, e con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;
- n) l'incarico di realizzazione delle attività didattiche, di progettazione del tirocinio e di integrazione tra formazione teorica e tirocinio sia affidato ad un direttore di corso che sia in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo e con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo;
- o) le docenze, affidate attraverso specifico bando e valutazione dei *curriculum vitae* e professionali, tengano conto dei seguenti criteri preferenziali:
 - 1) che la disciplina oggetto della docenza sia coerente con l'attività professionale svolta, avendo come requisito minimo per l'affidamento l'aver esercitato in qualità di professionisti e operatori con esperienza specifica e riconosciuta in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno tre anni, oppure, il possesso della laurea o titolo equipollente o equivalente per l'esercizio professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, fatta eccezione per gli insegnamenti di informatica e inglese;
 - 2) aver acquisito precedenti esperienze nel campo della formazione;
 - 3) il possesso di ulteriori requisiti eventualmente individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- p) il Consiglio di corso sia composto dai docenti e dai *tutor*, sia presieduto dal direttore del corso e concorra alla programmazione, espletando tutte le funzioni necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo, valutando, periodicamente, e al termine del percorso formativo, il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze per ciascuno studente, determinandone, altresì, l'ammissione all'esame di qualifica;
- q) le metodologie didattiche siano tese a:
 - 1) facilitare l'apprendimento mediante un approccio didattico interattivo basato sulla

problematizzazione di casistica specifica al fine di favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche;

2) privilegiare la formazione in presenza destinando alla formazione a distanza (FAD) e all'*e-learning* al massimo il 30 per cento del monte ore teorico, limitatamente alle materie del modulo base dal contenuto teorico-generale e assicurando il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti, la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte e l'adeguamento dei sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative;

r) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere modalità di studio e di approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10 per cento del monte ore teorico;

s) sia obbligatoria la frequenza dei corsi;

t) per l'ammissione all'esame finale siano fissate le seguenti condizioni:

1) il rispetto di una percentuale minima di presenze;

2) una percentuale massima di assenze superata la quale il percorso formativo si considera interrotto e l'eventuale completamento può avvenire solo secondo modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma;

3) una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio;

u) le prove dell'esame, definite dalle regioni e dalle province autonome, consistano in una prova teorica e in una prova pratica finalizzate a verificare, rispettivamente, l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente;

v) le procedure d'esame rispettino i principi di trasparenza e tracciabilità;

z) gli esami possano avvenire anche con modalità telematica, in condizioni di sicurezza e in maniera tale da poter verificare e garantire le conoscenze e le abilità pratiche dei candidati;

aa) l'attività formativa, il tirocinio e il relativo esame finale si svolgano interamente nel territorio della regione o della provincia autonoma in cui è stato autorizzato il corso;

bb) la commissione d'esame, nominata dall'ente formativo, sia composta da:

1) un esperto dell'area sanitaria e un esperto dell'area sociale, esterni all'organizzazione del corso e designati dalla regione o dalla provincia autonoma;

2) il direttore del corso con funzioni di presidente;

3) un docente del corso;

4) una guida di tirocinio del profilo professionale di operatore socio-sanitario;

5) ulteriori componenti eventualmente individuati dalla regione o dalla provincia autonoma;

cc) allo studente che supera con esito positivo entrambe le prove sia rilasciato dalle regioni o dalle province autonome un diploma di qualifica professionale valido su tutto il territorio nazionale;

dd) il diploma rechi gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi, nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno materialmente erogato i corsi.

4. Possono essere previsti moduli di formazione aggiuntivi per un massimo di 200 ore, di cui 100 di tirocinio e la restante parte a scelta del partecipante fra uno dei due percorsi in ambito sociale o sanitario, da svolgere successivamente all'acquisizione della qualifica professionale. I moduli sono mirati a specifiche tipologie di assistiti e contesti operativi in risposta a particolari esigenze emerse o individuate nell'ambito della programmazione delle regioni o delle province autonome.

5. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015, in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in

tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del diploma di operatore socio-sanitario, in ragione delle competenze comunque acquisite dal soggetto interessato.

6. Resta salva la possibilità per le regioni e le province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento del diploma di operatore socio-sanitario.

7. Coloro che ottengono il riconoscimento di crediti formativi di cui ai commi 4 e 5, pari al totale delle ore di teoria, esercitazioni, laboratori e tirocinio, devono comunque conseguire il titolo di diploma.

8. Al fine dell'acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali, del titolo *post* qualifica di tecnico dei servizi sociali, nonché del diploma di tecnico dei servizi socio-sanitari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, con intesa tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata l'adozione di misure compensative, il cui contenuto minimo è definito in 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.

9. Al fine dell'acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso del titolo di infermiera volontaria della Croce rossa italiana (CRI), ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2011, con intesa tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è autorizzata l'adozione di misure compensative costituite da un minimo di 200 ore di tirocinio in ambito sociale e scolastico.

10. Al fine dell'acquisizione del diploma di operatore socio-sanitario da parte degli studenti frequentanti gli istituti professionali di Stato con indirizzo « Servizi per la sanità e servizi sociali », con intesa tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato lo svolgimento di percorsi integrativi costituiti da un monte ore minimo di 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.

11. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali relative al profilo di operatore socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio in Paesi esteri è condizionato al riconoscimento di tale titolo da parte del Ministero della salute.

12. Al fine di conseguire un apprendimento e un aggiornamento continui, l'operatore socio-sanitario ha l'obbligo di svolgere una formazione annuale di almeno 15 ore, con rilascio di un attestato di partecipazione. Le indicazioni in materia di formazione continua sono adottate con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale dei dipendenti da inserire negli appositi piani formativi, secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani sanitari regionali.

13. I corsi di formazione continua possono essere erogati dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati per la formazione degli operatori socio-sanitari, nonché dai *provider* accreditati per l'educazione continua in medicina.

14. Con apposito accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere individuate ulteriori competenze dell'operatore socio-sanitario da acquisire con specifica formazione teorica e pratica.

15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al Piano sanitario nazionale, al Piano sociale nazionale e alle indicazioni programmatiche della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono annualmente il fabbisogno

formativo e l'organizzazione dei corsi, nonché i criteri di accreditamento e di *partnership* degli enti formatori, qualora per lo svolgimento delle medesime attività formative intendano avvalersi di enti pubblici non appartenenti al servizio sanitario regionale, di enti del Terzo settore o di ulteriori soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione o provincia autonoma.

Art. 3.

(Requisiti di ammissione al corso)

1. Per l'ammissione ai corsi di operatore socio-sanitario è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età e il titolo di scuola secondaria di secondo grado.
2. Chi ha conseguito all'estero un titolo di studio equivalente a quello di cui al comma 1 deve:
 - a) presentare un documento che attesti l'equivalenza del livello di istruzione;
 - b) possedere una certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato i cittadini stranieri in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.
3. Chi ha conseguito il titolo di studio all'estero, nel caso in cui non possieda un documento che attesti l'equivalenza del titolo di studio, previa idonea informativa rilasciata dall'ente formatore, può presentare una dichiarazione sostitutiva.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.
5. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale di operatore socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale.

Art. 4.

(Competenze professionali dell'operatore socio-sanitario)

1. Le competenze dell'operatore socio-sanitario sono di natura socio-sanitaria, tecnica, relazionale ed educativa, e sono finalizzate a favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi mentali, dipendenza patologica, disagio sociale ed emarginazione, in tutte le fasi della vita, anche in fase terminale, come di seguito individuate:
 - a) aiutare la persona assistita nell'igiene e nella cura di sé, anche in cooperazione con le specifiche figure professionali, tenendo conto dei *deficit* psico-fisici e motori dell'assistito;
 - b) aiutare la persona assistita nell'impiego di denaro e nel procurarsi cibo, vestiario e altri beni di prima necessità;
 - c) aiutare la persona assistita nell'alimentazione;
 - d) aiutare la persona assistita nel cambiare o mantenere la posizione corporea, nella deambulazione, nella mobilizzazione, negli spostamenti e trasferimenti, anche usando apparecchiature, ausili, protesi e ortesi, anche in collaborazione con specifiche figure professionali;
 - e) attuare pratiche per favorire l'igiene del sonno e del riposo riducendo il più possibile l'alterazione del ritmo sonno-veglia;
 - f) supportare la persona assistita nelle interazioni personali, nel mantenere i rapporti parentali e amicali e i ritmi di vita nell'ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero;
 - g) interagire con la persona assistita e aiutarla nelle interazioni con il *caregiver*, nella comunicazione verbale e non verbale, anche con l'ausilio di strumenti, in modo coerente e adeguato alle loro capacità, allo stile comunicativo e alle tecniche di contatto, alla disabilità e alle caratteristiche personali;
 - h) aiutare la persona assistita nel gestire il proprio tempo e le proprie attività, nelle attività di vita sociale e ricreative, nonché nelle pratiche religiose e spirituali;

- i) aiutare la persona assistita nell'attuazione di compiti e attività per l'educazione, il lavoro e l'impiego, nonché nella transazioni economiche semplici;
- l) aiutare la persona assistita nelle attività funzionali alla vita quotidiana, attivando e mantenendo relazioni adeguate nel contesto di lavoro e nelle reti formali e informali e rispettando i ruoli dei soggetti coinvolti;
- m) aiutare la persona assistita nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso a servizi;
- n) aiutare e supportare l'assistito nel governo della casa, nella sistemazione nella cura degli oggetti personali e di altri oggetti se funzionali alla riabilitazione e al mantenimento dell'autonomia della persona;
- o) supportare la persona assistita nella partecipazione ad attività ricreative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell'integrazione sociale;
- p) realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e al recupero funzionale, secondo procedure in uso, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;
- q) realizzare attività di animazione e di socializzazione rivolte a singoli o a gruppi, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;
- r) in ambito socio-sanitario e sociale, realizzare attività fisica individuale o in piccoli gruppi, in collaborazione con specifiche figure professionali;
- s) proporre attività assistenziali relative all'ambito sanitario e sociale e partecipare alla loro erogazione;
- t) applicare i principi etici e la normativa sulla *privacy* in tutte le attività, mantenendo la propria sicurezza negli ambiti operativi;
- u) utilizzare metodologie di lavoro comuni in uso nei contesti operativi sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture al fine di agevolare il lavoro di *équipe*;
- v) lavorare in *équipe*, conoscendo e coinvolgendo le reti informali e rapportandosi con le strutture sociali, ricreative e culturali dei territori;
- z) realizzare, anche in collaborazione con altre figure socio-sanitarie, le attività previste nel rispetto della dignità della persona, delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere, nonché della riservatezza e della *privacy* degli assistiti, delle loro famiglie e dei *caregiver*;
- aa) utilizzare modalità comunicative e relazionali idonee ai contesti organizzativi e professionali, interagendo con gli altri operatori e professionisti sanitari e socio-sanitari e riconoscendo il proprio e l'altrui ruolo;
- bb) utilizzare strumenti comunicativi e informativi all'interno della propria attività anche per assicurare la continuità delle cure;
- cc) rapportarsi con le reti informali di associazioni ed enti che, a vario titolo, intervengono nei processi terapeutici e riabilitativi su indicazione dei professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento;
- dd) collaborare alla definizione dei piani di lavoro per quanto di competenza;
- ee) collaborare ai processi di valutazione della qualità del servizio, per quanto di propria competenza, proponendo azioni di miglioramento relative al proprio ambito di attività;
- ff) verificare e registrare dati e osservazioni sugli effetti delle attività svolte, segnalando, ai professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento, le anomalie o le circostanze che possono influire sull'assistenza;
- gg) contribuire alla formazione di personale sanitario e socio-sanitario in tirocinio e all'inserimento dei neoassunti, per quanto di competenza;
- hh) aiutare nell'assunzione della terapia orale e topica prescritta dal medico a domicilio o presso una residenza sanitaria assistenziale;
- ii) somministrare farmaci per via orale, dopo la presa in carico del paziente da parte del personale sanitario e socio-sanitario preposto, sulla base di protocolli specifici previsti dalla struttura, previa

specifica formazione in ambito farmacologico;

ll) attuare procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza;

mm) eseguire attività per la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione o l'alta disinfezione di materiali e dispositivi, nonché per la loro conservazione, secondo le procedure in uso;

nn) effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

oo) attuare comportamenti per tutelare la propria sicurezza;

pp) aiutare o sostituirsi alla persona assistita nel prendersi cura della propria salute, secondo diversi livelli di operatività: in autonomia e in collaborazione e su prescrizione dei professionisti sanitari e socio-sanitari responsabili dell'assistenza sanitaria e sociale;

qq) applicare precauzioni *standard* e precauzioni basate sulla via di trasmissione delle infezioni e delle malattie infettive;

rr) collaborare nel fornire informazioni ad assistiti e *caregiver* per l'appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

ss) riconoscere segni e sintomi di alterazione psico-fisica;

tt) rilevare parametri vitali quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura, saturazione e dolore, nonché riconoscerne le alterazioni;

uu) comunicare e registrare i parametri vitali nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

vv) predisporre materiali, ausili, attrezzature e apparecchi elettromedicali per indagini e attività di assistenza e cura, purché non invasivi per l'assistito, e utilizzarli sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

zz) utilizzare apparecchi elettromedicali di semplice uso che non siano invasivi per l'assistito, sulla base dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

aaa) prelevare campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere al loro trasporto, ove previsto;

bbb) rilevare, secondo procedure in uso, quantità e qualità delle escrezioni sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta;

ccc) eseguire medicazioni semplici e bendaggi, secondo procedure in uso, e collaborare con l'*équipe* professionale nelle medicazioni complesse;

ddd) utilizzare apparecchiature e strumenti per la rilevazione di glicemia e glicosuria, secondo le procedure in uso, e registrare i dati nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

eee) attuare misure di primo soccorso e pronto intervento secondo le procedure in uso;

fff) collaborare alla cura della salma e provvedere al suo trasferimento.

Art. 5.

(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disapplicati i precedenti accordi Stato-regioni riguardanti il profilo e la formazione dell'operatore socio-sanitario.

2. I corsi per operatore socio-sanitario già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli accordi di cui al comma 1, sono condotti a termine.

3. Gli attestati conseguiti ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge sono considerati equivalenti agli attestati di qualifica di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 6.

(Osservatorio nazionale e regionale del profilo professionale di operatore socio-sanitario)

1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce

l'Osservatorio nazionale del profilo professionale di operatore socio-sanitario per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione della legge medesima.

2. L'Osservatorio nazionale è composto da dieci operatori socio-sanitari, proposti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, un rappresentante per ciascuna delle federazioni nazionali degli ordini provinciali degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP) e un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.

3. Le regioni e le province autonome possono costituire analoghi osservatori a livello regionale.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

